

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DENOMINATO “MERCATO DEL MARTEDI”

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - DEFINIZIONE-NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- Articolo 2 - PERIODICITA' E CARATTERISTICHE**
- Articolo 3 - SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO**
- Articolo 4 - ORARIO DEL MERCATO**
- Articolo 5 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI**
- Articolo 6 - ATTREZZATURE DI VENDITA**
- Articolo 7 - OPERAZIONI DI VENDITA**
- Articolo 8 - VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI**
- Articolo 9 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS**
- Articolo 10 - TIPOLOGIE DI OPERATORI**
- Articolo 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**
- Articolo 12 - DIVIETI PER GLI OPERATORI**
- Articolo 13 - VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO**

TITOLO II - POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

- Articolo 14 - GENERI AMMESSI ALLA VENDITA**
- Articolo 15 - POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI**
- Articolo 16 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**
- Articolo 17 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)**
- Articolo 18 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**
- Articolo 19 - MIGLIORIE**
- Articolo 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**
- Articolo 21 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

TITOLO III – BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

- Articolo 22 - EMISSIONE DEL BANDO**
- Articolo 23 - FORMULAZIONE DELLE DOMANDE**
- Articolo 24 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- Articolo 25 - APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**
- Articolo 26 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI**

TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 27 - REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO**
- Articolo 28 - REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI “IN SPUNTA”**
- Articolo 29 - MODALITA' DI REGISTRAZIONE**

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CHIOSCHI

Articolo 30 – PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 31 – AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Articolo 32 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 33 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED EDILIZI

Articolo 34 - INDIVIDUAZIONE DEI SITI

Articolo 35 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Articolo 36 - INIZIO ATTIVITÀ

Articolo 37 - TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Articolo 38 - DIVIETI, REVOCHE E SANZIONI

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 39 - TRIBUTI COMUNALI

Articolo 40 - SANZIONI

Articolo 41 - NORME DI RINVIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con il presente atto viene regolamentato il “MERCATO DEL MARTEDÌ” (in seguito denominato semplicemente MERCATO) in ossequio alle disposizioni regionali.

Il MERCATO ha lo scopo di fornire all’utenza un’offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

La normativa di riferimento del settore del commercio su aree pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59”;
- Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28, recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98”;
- Testo Unico Enti Locali – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32-2642 L.R. 12.11.1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21 giugno 2016, recante “Consolidamento del mercato settimanale del martedì in Piazza della Repubblica ai sensi della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, e s.m.i. Approvazione di elaborati”

Agli effetti del presente Regolamento s’intendono per:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti;
- e) **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- f) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- g) **per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio giornaliero del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e che può essere utilizzato dall'operatore in possesso di autorizzazione di tipologia "A", con veicolo attrezzato, e dai produttori agricoli ai sensi della L. n. 59/63 o degli imprenditori agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/01;
- h) **per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- i) **per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- l) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli o per i soggetti diversamente abili o per associazioni di commercio equo solidale;
- m) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- o) **per produttori agricoli:** i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, fatti salvi i divieti che possono essere imposti per esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano.

E' vietato il commercio su area pubblica nelle strade del centro storico, così come delimitato dallo strumento urbanistico vigente. Fa eccezione a tale divieto, lo svolgimento del commercio in occasione di manifestazioni che si svolgono durante l'anno con carattere di eccezionalità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto nell'intero territorio comunale, a seguito di assegnazione, di aree identificate in "**posteggi fuori mercato**".

Articolo 2

PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

Il MERCATO si svolge a Susa tutti i martedì dell'anno ed ha la caratteristica di MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE suddiviso in settori alimentare e non alimentare

La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all'Ufficio Commercio del Comune di Susa. La vigilanza è affidata alla Polizia Locale.

Articolo 3

SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo motivato.

Non costituisce esigenza eccezionale il caso in cui la data di svolgimento del MERCATO risulti coincidente con una festività o con altro mercato. In tal caso, di concerto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si valuterà se mantenere il mercato nella data consueta o se spostarlo ad altra data, sempre in considerazione della tipologia mercatale, al fine di offrire un migliore servizio all'utenza.

L'unico spostamento consentito è nel caso di coincidenza del giorno di MERCATO con le festività di Natale e Capodanno, in tal caso il MERCATO viene anticipato al giorno precedente.

Articolo 4

ORARIO DEL MERCATO

L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato libero entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, e quindi entro e non oltre le ore 14.00, completamente sgombrato di merci, attrezzature e di rifiuti.

Il posteggio dato in concessione deve essere occupato entro e non oltre le ore 7.45: in caso di ritardo, è consentito all'operatore di avvisare telefonicamente il Comando di Polizia Locale per il mantenimento del posto, entro e non oltre le ore 08.00. In assenza di comunicazione entro le ore 08.00, il posto è da ritenersi libero.

Le operazioni di spunta hanno inizio alle ore 08.15.

Gli operatori autorizzati al posizionamento con due ore di anticipo rispetto all'ora di inizio delle vendite, sono tenuti ad un comportamento rispettoso della quiete pubblica, evitando rumori, schiamazzi o altro, che saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni normative.

Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 5

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, e i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato sulla pavimentazione, e per il quale è stata rilasciata apposita concessione; in tal modo sarà sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Durante lo svolgimento del MERCATO è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

Articolo 6

ATTREZZATURE DI VENDITA

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, nel caso in cui sporgano oltre i mt. 0,50, dalla verticale del limite di allineamento, devono avere un'altezza minima di mt. 2,50, al fine di consentire, nell'area di passaggio, il transito di eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

E' vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature per la vendita di prodotti deperibili che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 9 luglio 2002 e s.m.i..

Articolo 7

OPERAZIONI DI VENDITA

Il titolare della concessione/autorizzazione deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita. E' ammessa la sostituzione nell'attività da parte di familiari coadiutori o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.

Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata.

Articolo 8

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI

E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali autorizzati alla vendita di prodotti ittici vivi.

La vendita di prodotti alimentari, carni e prodotti ittici è comunque sottoposta al rispetto della legge n. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80 e dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 nonché della Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 9 luglio 2002 e s.m.i..

Articolo 9

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

E' fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed idrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nel MERCATO è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 10

TIPOLOGIE DI OPERATORI

A) OPERATORI COMMERCIALI

Sono operatori su area pubblica i soggetti che espongono e vendono prodotti e cose al dettaglio e/o somministrano e vendono al pubblico alimenti e bevande, titolari di autorizzazione commerciale con area in concessione o meno.

L'attività commerciale viene svolta nello spirito della libera concorrenza, l'offerta della merce avviene nel rispetto temporale della richiesta.

Ogni operatore commerciale può ottenere al massimo n. 3 (tre) posteggi.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per imprenditori agricoli si intendono i titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita I.V.A. per la vendita, nonché regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580, i quali possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, art. 4).

Per imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 si intende chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La sede aziendale è quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita, secondo le previsioni della L. 9 febbraio 1963 n. 59.

Ogni imprenditore agricolo può ottenere un solo posteggio.

Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione/autorizzazione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per sè stesso e per l'eventuale subentrante.

Articolo 11

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO **devono**:

1. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
2. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
3. rispettare gli orari del MERCATO;
4. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
5. non lasciare il posteggio incustodito;
6. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio in originale, le ricevute attestanti i pagamenti dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
7. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del MERCATO;
8. rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
9. occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;

10. assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

11. indicare in cartellini appositi il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;

12. porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico;

RIFIUTI:

- I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e le fontanelle pubbliche; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita del MERCATO;
- Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area, gli operatori dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto che il Comune di Susa ha attuato la raccolta differenziata, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nel MERCATO.

Articolo 12

DIVIETI PER GLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO non devono:

1. porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto e stabilite dal presente Regolamento;
2. parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del MERCATO e/o del posteggio assegnato, se non espressamente consentito nel documento autorizzatorio;
3. cambiare posteggio assegnato. E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale;
4. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
5. porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
6. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
7. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
8. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
9. usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
10. ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
11. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
12. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti al mercato;
13. recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
14. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
15. circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
16. abbandonare rifiuti.

Articolo 13

VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO

Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Locale ed il personale comunale addetto al MERCATO e/o appositamente incaricato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al personale della Polizia Locale:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del MERCATO;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Inoltre può essere eletta una Commissione di mercato composta da un massimo di:

- un delegato per il settore merceologico alimentare;
- un delegato per il settore merceologico extra alimentare;
- un delegato per gli imprenditori agricoli.

Tale Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Articolo 14

GENERI AMMESSI ALLA VENDITA

Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul MERCATO generi alimentari e non alimentari suddivisi in settori a tipologia merceologica come dettagliatamente esposto nell'articolo successivo.

Per gli imprenditori agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti provenienti dai propri fondi e di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Nel MERCATO non è consentita la vendita di:

1. oggetti preziosi e prodotti dell'antiquariato. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
2. beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. n. 42/2004, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etnoantropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro di merci, a proprio insindacabile giudizio, qualora presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal MERCATO, oltre all'applicazione delle prescritte sanzioni.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali

Articolo 15

POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI

Il MERCATO ha **n. 140 posteggi** suddivisi tra settori merceologici come dettagliatamente espresso nella planimetria allegata al presente atto e dalle quali risulta l'effettivo posizionamento, la numerazione, la tipologia, la merceologica e la superficie.

A) PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

A.1 - TIPOLOGIA NON ALIMENTARE:

n. 89 posteggi

A. 2 - TIPOLOGIA ALIMENTARE

n. 26 posteggi

A.3 – TIPOLOGIA MISTA (con precedenza per il settore alimentare)

n. 3 posteggi

B) PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI:

n. 22 posteggi

Articolo 16

CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

Le aree e/o i posteggi così come individuate, non possono essere occupate da operatore di altra tipologia, nemmeno in spunta.

Per il settore alimentare si prevedono le seguenti regole specifiche, in deroga al comma 1:

- i posteggi riservati al settore alimentare vengono localizzati principalmente sul perimetro della piazza ad eccezione di parte del lato sud e di n. 9 posteggi che occupano, in modo alternato, la parte centrale per migliorare l'efficienza del mercato stesso, vincolati al settore alimentare non facilmente deperibile, confezionato e non, e prodotti ortofrutticoli freschi (in quanto non necessitano di condizionamento termico per la conservazione dei prodotti e di acqua potabile) anche per i futuri subingressi, ad esclusione dei n. 3 posteggi di tipologia mista, con precedenza per il settore alimentare. Il vincolo non rileva qualora l'operatore sia dotato di strutture mobili dotate di dispositivi autonomi di erogazione e scarico;
- l'area del perimetro consente l'allaccio alla rete idrica, elettrica e, il lato nord, anche l'allaccio alla rete fognaria (scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato), per cui, in sede di assegnazione giornaliera (c.d. spunta), avranno la precedenza i commercianti che necessitano di allaccio alla rete idrica e/o elettrica;
- per l'esercizio dell'attività effettuata con automezzi che utilizzano impianti alimentati a GPL è riservata la fila sul perimetro lato ovest garantendo un meccanismo di posteggi alternati a banchi privi, iniziando dal primo a sinistra. Risulteranno così vincolati n. 4 posteggi complessivi anche per i futuri subingressi;
- per l'esercizio dell'attività dei prodotti ittici sono riservati e vincolati n. 2 posteggi lato nord a partire da destra anche per i futuri subingressi. Il vincolo non rileva qualora l'operatore sia dotato di strutture mobili dotate di dispositivi autonomi di erogazione e scarico.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento agli Allegati Tecnici approvati con D.C.C. n. 24, del 21 giugno 2016.

L'assegnazione in concessione dodecennale di nuovi posteggi o posteggi rimasti liberi deve avvenire attraverso bando di concorso così come previsto dal successivo TITOLO III, previo esame delle domande di miglitoria.

Ogni posteggio destinato agli operatori commerciali potrà essere oggetto di una sola concessione.

Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per sè stesso e per l'eventuale subentrante.

TUTTI I POSTEGGI SONO ASSEGNATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA.

In deroga a tale affermazione, la Giunta Comunale ha la facoltà, su specifica richiesta motivata dell'interessato, di concedere il cambio di tipologia merceologica sempre all'interno di quanto consentito nel settore, se tale variazione comporta un miglior servizio all'utenza, andando a diminuire una tipologia fortemente rappresentata a favore di una meno rappresentata.

Articolo 17

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)

L'Ufficio Comunale al momento conclusivo dell'iter autorizzatorio, così come espresso per ogni tipologia di operatore nel presente Regolamento, provvederà a rilasciare un documento unico comprovante l'avvenuta concessione di utilizzo del posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita. La concessione/autorizzazione del posteggio che verrà così rilasciata sia agli operatori commerciali che agli imprenditori agricoli ha validità di 12 anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti al momento della scadenza.

La concessione/autorizzazione dovrà precisare:

- i dati anagrafici;
- il possesso dei requisiti morali e/o professionali;
- il numero, la localizzazione, la tipologia merceologica e le misure del posteggio
- l'eventuale stagionalità della concessione/autorizzazione dell'imprenditore agricolo

Articolo 18

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

A) OPERATORI COMMERCIALI

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione/autorizzazione di posteggio al subentrante.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente al ramo d'azienda di riferimento; a tal proposito si precisa quanto segue: l'impresa agricola è un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una serie di attività (art. 2135, codice civile), di conseguenza l'impresa è un complesso organizzato di beni unitario, autonomo e distinto dai beni che la compongono. Di fatto, il passaggio della concessione tra imprenditori agricoli deve prevedere esclusivamente il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione e non dei terreni dell'impresa agricola.

Il concessionario si impegna per sè e per i suoi subentranti a rispettare le caratteristiche e la tipologia merceologica del posteggio concesso e tutti i disposti del presente Regolamento.

Articolo 19

MIGLIORIE

Prioritariamente rispetto all'emanazione del bando, di cui al TITOLO III, per il rilascio della autorizzazioni/concessioni per la vendita nei posteggi rimasti liberi o nuovamente individuati, è necessario dar corso alle istanze di miglitoria agli atti dell'Ufficio Comunale; successivamente si procederà all'emissione dell'apposito bando di assegnazione.

E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale.

Articolo 20

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Accertato il mancato utilizzo del posteggio da parte di un operatore commerciale, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, viene a decadere la concessione del posteggio. L'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'evento all'Ufficio Commercio, che provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, a norma della legge n. 241/90.

Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate.

Articolo 21

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio:

- decadenza della concessione di posteggio;
- carenza dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari;
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato;

e, per quanto previsto dal comma 4, lett. b), dell'art. 29 del decreto legislativo n. 114/98 per l'operatore commerciale, e ai sensi dell'art. 6 della legge 59/1963 per l'imprenditore agricolo.

TITOLO III - BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

Articolo 22

EMISSIONE DEL BANDO

Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affisso all'Albo Pretorio, e deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie di ciascun posteggio;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine di 30 giorni dal giorno di chiusura del bando e senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 23

FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni nel MERCATO, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.

Nel MERCATO un medesimo operatore commerciale può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di n. 3 (tre) concessioni/autorizzazioni, gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, a pena di inammissibilità i seguenti dati:

1. il settore o i settori merceologici;
2. il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 10-bis, legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
3. il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 10-ter, legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
4. l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
5. per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale competente provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 entro 10 giorni dalla chiusura del bando.

Articolo 24

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) OPERATORI COMMERCIALI

L'ufficio comunale esamina le domande validamente pervenute e forma una graduatoria, tenendo conto dei criteri nell'ordine sotto elencati:

1. Maggior numero di presenze (di spunta) fatte registrare dall'operatore con la medesima autorizzazione;
2. Maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dalla data di inizio attività;
3. A parità di condizioni per i punti 2 e 3, la priorità spetta a chi abbia il minor numero di posteggi già assegnati;
4. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Nel caso in cui le domande presentate da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, non siano sufficienti a coprire il numero di posti disponibili, si potrà

procedere all'assegnazione a soggetti richiedenti non ancora titolari di autorizzazione e che intendano iniziare l'attività, dando la priorità a chi si trova in stato di disoccupazione.

Per i soggetti non in possesso di precedenti autorizzazioni che si trovino a parità di condizioni, la priorità è determinata dal numero e dalla data di acquisizione all'Ufficio Protocollo della domanda.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

L'imprenditore agricolo che intende ottenere la concessione di posteggio dodecennale per l'esercizio dell'attività di vendita di propri prodotti sulle aree pubbliche, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune.

Nello stesso MERCATO e nello stesso arco temporale un medesimo imprenditore può essere titolare e può fruire contemporaneamente di un solo posteggio. Tale scelta viene operata al fine di offrire pluralità nell'offerta, in considerazione dell'esiguo numero di posteggi nel MERCATO a disposizione per tale attività. Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati o fatti:

- la data e numero di prot. di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L.gs n. 228/01;
- l'indicazione del posteggio disponibile per gli imprenditori agricoli;
- l'indicazione del periodo richiesto di vendita se annuale o stagionale (con la precisazione dei mesi di interesse);
- Il possesso dei requisiti morali;
- l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 entro 10 giorni dalla chiusura del bando. Nel caso di rilascio stagionale, il posteggio potrà essere oggetto di più concessioni, riferite ad imprenditori diversi.

Gli imprenditori agricoli potranno ottenere la concessione solamente sulle aree appositamente istituite.

Per la formulazione delle graduatorie al fine delle assegnazioni dei posteggi, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede nel comune di Susa;
2. Aziende agricole con sede nell'area dell'Unione Montana Valle Susa;
3. Aziende agricole aventi sede in qualsiasi comune della Provincia di Torino, ad esclusione del comune di Susa, e degli altri comuni dell'Unione Montana Valle Susa;
4. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite;
5. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola;
6. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
7. Aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
8. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
9. Maggior numero di presenze sul MERCATO;
10. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

La graduatoria così formulata viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare ricorso al Comune nella persona del Responsabile del Procedimento, il quale deciderà in merito aggiornando di conseguenza le graduatorie.

Ultimata la definizione dei ricorsi le graduatorie sono da considerarsi definitive.

Articolo 25

APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con avviso scritto raccomandato o a mezzo PEC, da inviarsi con almeno 5 giorni di anticipo, per una seduta comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e della tipologia merceologica.

Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.

Articolo 26

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

A) OPERATORI COMMERCIALI

I concessionari di posteggio fisso non presenti alle ore 8.00, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati, e pertanto tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata sull'area mercatale entro mezz'ora dalla perdita del diritto del titolare.

Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Più alto numero di presenze effettive in spunta sul MERCATO sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese;
- Assenza di concessione di altri posteggi;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria giornaliera così formata e tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi rimasti liberi. La concessione verrà annotata sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

Per i posteggi a tipologia mista, l'assegnazione avverrà concedendo la precedenza al settore merceologico alimentare, e solo in subordine, al settore merceologico non alimentare.

Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di MERCATO con la medesima autorizzazione amministrativa.

Qualora l'utente sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi, sia a nome e per conto proprio e sia per conto altrui. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al presente Regolamento.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività. Tale impossibilità è giustificata solamente dalla mancanza di posteggi disponibili.

Le aree espressamente riservate agli operatori commerciali non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per la formulazione delle graduatorie giornaliere al fine delle assegnazioni dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede nel comune di Susa;
2. Aziende agricole con sede nell'area dell'Unione Montana Valle Susa;
3. Aziende agricole aventi sede in qualsiasi comune della Provincia di Torino, ad esclusione del comune di Susa e degli altri comuni dell'Unione Montana Valle Susa;
4. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite.
5. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
6. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
7. Aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
8. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
9. Minor numero di presenze sul MERCATO del martedì di Susa.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

TITOLO IV - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 27

REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DEL MERCATO DEL MARTEDÌ DI SUSA" a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e relativa autorizzazione alla vendita.

Il Registro viene formato e tenuto dal Responsabile della Polizia Municipale di Susa.

L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria del MERCATO con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi e/o lettere alfabetiche, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Tale registro conterrà gli estremi delle concessioni/autorizzazioni e comunque i seguenti dati minimi:

- numero del posteggio e la tipologia merceologica consentita;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- le generalità del titolare;
- gli estremi dell'atto di concessione del posteggio e dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

Su questo registro si anoteranno le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 28

REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI "IN SPUNTA"

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DELLE PRESENZE "IN SPUNTA" DEL MERCATO DEL MARTEDÌ DI SUSA" a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO.

Il Registro viene formato dal Responsabile della Polizia Municipale di Susa.

L'originale del registro di cui al comma precedente, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Tale registro conterrà gli elementi di tutte le concessioni e comunque i seguenti dati minimi: il numero del posteggio e la tipologia merceologica consentita; le generalità del concessionario giornaliero; gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica esibita.

Sul registro si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO e da tali annotazioni sarà sempre possibile individuare chiaramente le presenze accumulate.

Articolo 29

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori, entro il termine dell'orario di vendita del MERCATO.

Gli operatori del MERCATO che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentati.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivamente all'autorizzazione originale esibita.

Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del MERCATO, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati.

TITOLO V– DISPOSIZIONI RELATIVE AI CHIOSCHI

Articolo 30

PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica può esercitarsi anche all'interno di strutture precarie denominate "chioschi", ubicati su area pubblica. La concessione dell'area per la realizzazione del chiosco è soggetta alla medesima disciplina prevista per ottenere l'autorizzazione per la vendita su posteggio di tipologia "A".

Le dimensioni dei chioschi, la tipologia merceologica, gli orari di attività, e le altre caratteristiche che li riguardano sono dettagliatamente disciplinati dal presente titolo.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:

- per “**Chiosco**” si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale concepito per le attività di cui alle lettere c) d) ed e);
- per “**Struttura Precaria ed Amovibile**” s’intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale concepito per la produzione e vendita di generi di gastronomia e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alle lettere a) e b);

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a) produzione e vendita di generi di gastronomia;*
- b) somministrazione e vendita di alimenti e bevande;*
- c) vendita di frutta e verdura;*
- d) vendita di fiori;*
- e) vendita libri usati, vendita giornali e riviste, oggettistica e souvenir.*

I chioschi e le strutture precarie ed amovibili possono essere ubicati in aree pubbliche e per l’installazione necessitano dell’ottenimento del Permesso di Costruire, della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e del parere sanitario favorevole. L’acquisizione dello stesso, in relazione all’attività da svolgere, è demandato al concessionario.

Lo svolgimento dell’attività di vendita nei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili è subordinata, in relazione all’attività svolta, al rilascio o al possesso dell’autorizzazione al commercio su area pubblica e relativa concessione di posteggio o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta nonché del certificato di agibilità del chiosco o della struttura precaria ed amovibile.

Articolo 31

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L’installazione del chiosco o della struttura precaria ed amovibile è soggetta a rilascio del Permesso di Costruire nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- Dati anagrafici, di residenza e codice fiscale del richiedente (titolare e/o legale rappresentante dell’esercizio), Ragione sociale se trattasi di Società;
- Tipologia dell’esercizio;
- Progetto in tre copie sottoscritto dall’istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell’area interessata e delle strade adiacenti nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l’eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l’individuazione esatta dell’area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
- Dichiarazione di responsabilità, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità del manufatto alla normativa in materia di sicurezza;
- Dichiarazione di responsabilità, a firma del concessionario, attestante l’esclusiva responsabilità in ordine alla cura e alla opportuna manutenzione, alla responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due

fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

- Parere dell'A.S.L., competente per territorio;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido del/i richiedente/i;
- Sul progetto presentato dovrà essere espresso parere di competenza del Comando di Polizia Locale su richiesta del SUE.

Importo del canone annuale a base d'asta, limitatamente alle effettive dimensioni del manufatto, durata della concessione e importo della polizza fideiussoria saranno successivamente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 32

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

La concessione di suolo pubblico finalizzata alle aree di pertinenza del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile è rilasciata dal funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia, al quale si rinvia per la normativa specifica.

Per "area di pertinenza" s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile con camminamenti, tende avvolgibili e ulteriori ed eventuali altre aree.

La ditta intestataria della concessione di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile.

La concessione ha di regola la durata di 20 anni. E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire una durata inferiore ad anni 20 per particolari e motivate esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 33

REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED EDILIZI

Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

Articolo 34

INDIVIDUAZIONE DEI SITI

E' individuata le seguente area per la collocazione di chioschi e/o strutture precarie ed amovibili:

- Parco Pognante.

Resta salva la facoltà di individuare altri siti qualora pervenissero delle richieste da parte dei cittadini interessati, dietro valutazione dell'Amministrazione comunale e degli Uffici competenti.

Articolo 35

ASSEGNAZIONE DELLE AREE

I soggetti interessati all'ottenimento dell'assegnazione dell'area per la collocazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile dovranno partecipare a gara (asta pubblica) indetta dal Responsabile del Settore Comunale competente.

Articolo 36

INIZIO ATTIVITÀ

L'esercizio dell'attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 37

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

I colori e i materiali utilizzati per la realizzazione dei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili dovranno essere obbligatoriamente uniformi e saranno successivamente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale su indicazione dell'ufficio tecnico.

Articolo 38

DIVIETI, REVOCHE E SANZIONI

E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco e/o struttura precaria ed amovibile, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Titolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modificazioni.

In caso di particolare gravità o di recidiva può inoltre essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa infrazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di due annualità consecutive;*
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta comunicazione al Comune;*
- c) modifica del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile o dell'eventuale area di pertinenza, senza le prescritte autorizzazioni.*

Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di mesi sei.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 39

TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del Tributo sui rifiuti (TARI), così come stabilito dagli appositi Regolamenti comunali, ai quali si rinvia.

Articolo 40

SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva del MERCATO è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge.

Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e comunque secondo le misure di legge.

Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, compreso il pagamento del plateatico, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, si applica la sanzione accessoria della

sospensione della partecipazione al MERCATO da un minimo di una ad un massimo di sei edizioni, secondo la gravità.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Susa, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Regolamento.

Articolo 41

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata e abrogata ogni altra norma regolamentare comunale della materia in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.